

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI VENEZIANI APS

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato Associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI VENEZIANI". Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. In ogni comunicazione sociale alla denominazione deve essere abbinata la locuzione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS. L'associazione, fondata nel 1976, ha sede legale in Venezia (VE), S. Croce 1992. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati rientrano nelle previsioni del D.Lgs. 117/2017, art. 5:

- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.

In particolare l'associazione:

- a) adotta ogni iniziativa atta a favorire la conoscenza, tutela, promozione e la valorizzazione delle raccolte dei Musei e dei Monumenti in Venezia e nel Veneto;
- b) promuove donazioni, lasciti e acquisizioni di opere e di denaro dirette ad arricchire i Musei ed i Monumenti Veneziani;
- c) promuove campagne di finanziamenti destinate al restauro del patrimonio artistico e veneziano e ne cura l'attuazione;
- d) affianca, a richiesta, l'azione a favore dei Musei e Monumenti veneziani svolta dai preposti agli stessi e dalle Soprintendenze interessate;
- e) mediante una apposita Sezione Didattica, collabora alla divulgazione della cultura espressa dai Musei e Monumenti veneziani mediante visite guidate di gruppi e scolaresche;
- f) organizza visite, gite e viaggi culturali a Musei e Monumenti, collezioni pubbliche e private, esposizioni, occasionalmente anche al di fuori del territorio regionale;
- g) promuove conferenze, dibattiti e pubblicazioni su temi artistici e storici connessi ai Musei e Monumenti.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3 – Ammissione soci

Sono ammesse a far parte dell'associazione tutto le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel registro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro un mese motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono tre categorie di soci:

- sostenitori: coloro che versano una quota annua superiore a quella dei soci ordinari, la cui misura viene di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo;
- ordinari: coloro che versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio direttivo;
- volontari: coloro che si impegnano a prestare la propria opera volontariamente e gratuitamente secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno un mese e in regola con il pagamento della quota associative, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 5 – Volontariato e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 6 – Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'associato.

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Comitato esecutivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Le nomine dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione sono subordinate al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 – Validità delle assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli associati, anche per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Art. 11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo tredici Consiglieri scelti tra i Soci e nominati dall'Assemblea previa determinazione del numero da parte della medesima; il numero dei componenti deve comunque essere dispari.

Ove venissero meno uno o più Consiglieri sino ad un massimo di tre, il Consiglio verrà reintegrato con i primi non eletti o, in mancanza, per cooptazione.

I Consiglieri nominati per cooptazione dureranno in carica fino alla successiva Assemblea, alla quale spetterà l'eventuale conferma dei cooptati, che comunque scadranno contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili, qualora abbiano specifiche competenze che ne rendano difficile la sostituzione.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Tesoriere ed un Segretario generale, che possono essere prescelti anche tra i non Consiglieri ed i non Soci; in questo caso non avranno facoltà di voto.

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da due Consiglieri, su proposta del Presidente.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno con invito effettuato almeno dieci giorni prima del giorno della riunione, salvo particolari casi di urgenza, e contenente l'ordine del giorno. Può anche essere convocato ove almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità della riunione del Consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In assenza del Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 12 – Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Comitato esecutivo sarà convocato dal Presidente o dal Vicepresidente vicario ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per deliberare su questioni urgenti afferenti la gestione di natura organizzativa dell'Associazione. Il Comitato esecutivo sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

Il Vicepresidente più anziano di età ha la firma in assenza del Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento; in sua assenza viene a sua volta sostituito dall'altro Vicepresidente.

Art. 14 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione va tenuto distinto dalle risorse economiche necessarie per il funzionamento dell'ente comprensive anche delle quote sociali.

Il "Fondo di dotazione" ammonta ad €15.000,00 (quindicimila) di cui il 30% pari ad €4.500,00 (quattromilacinquecento) è destinato a costituire il "Fondo patrimoniale di garanzia".

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla legge 383/2000.

Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 19 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 20 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla richiesta scritta formulata all'organo competente.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 24 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Venezia, 16 luglio 2019